
Accordo di collaborazione e cooperazione

tra

Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica

e

Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza

ACCORDO DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE

TRA

FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA, in seguito denominata Fondazione, con sede in Via Verrastro n.1 – Potenza , Codice Fiscale 96080610767 nella persona del Presidente dott.ssa Francesca Antonella Amodio , nata a Potenza (PZ) il 10/10/1959, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO, in seguito denominata Azienda, con sede in Via Potito Petrone Potenza, Codice fiscale e partita IVA 01186830764, nella persona del Direttore Generale, Dr. Rocco A. G. Maglietta, nato a Corleto Perticara il 18.03.1952 domiciliato per la carica presso l'Azienda,

Premesso che

- la Regione Basilicata ha ravvisato la necessità di rafforzare la conoscenza scientifica sui meccanismi di azione sulla salute umana dei determinanti ambientali, al fine di valutare l'impatto sanitario delle relative esposizioni ed orientare così, anche a fini preventivi, le politiche regionali.
- Con la DGR 440/2015 la Regione Basilicata ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa disciplinante i rapporti tra la Regione Basilicata e la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica;

-
- Che l'art. 2 del suddetto protocollo stabilisce *“la Regione e la Fondazione.....collaborano allo sviluppo ed alla esecuzione di azioni comuni di ricerca preclinica e clinica in ambito socio-sanitario con particolare riguardo alla ricerca nel settore delle patologie emergenti, quelle cronico-degenerative, le malattie rare e quelle indotte da inquinamento ambientale;*
 - Con la DGR 439/2015 la Giunta Regionale ha indicato gli *“Indirizzi alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'avvio delle attività della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica”;*
 - La Fondazione, in quanto struttura di riferimento regionale di ricerca dedicata esclusivamente allo studio in ambito Biomedico, progetta e sviluppa le attività di formazione e ricerca al fine di offrire al Governo regionale e al sistema sanitario regionale elementi di conoscenza sempre più qualificati al fine di consentire una programmazione delle politiche pubbliche sempre più efficace ed aderente alle conoscenze più avanzate in ambito biomedico;
 - nel rispetto delle rispettive finalità, le Parti intendono stabilire una collaborazione al fine di addivenire allo sviluppo di singole iniziative ovvero progetti e programmi congiunti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo a cui, successivamente e previo consenso delle parti, potranno aderire anche altri soggetti interessati al rapporto di partnership.

Art. 2

Le Parti concordano sull'utilità e sull'importanza di contribuire reciprocamente allo sviluppo della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica e della formazione favorendo concrete ricadute socio-economiche delle medesime.

Art. 3

La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi di ricerca e sviluppo e di formazione.

Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione ed a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo di collaborazione.

La collaborazione si concretizzerà attraverso:

- Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di comune interesse;
- Realizzazione di progetti di formazione di comune interesse;
- Tirocini Formativi di studenti e dottorandi presso i laboratori dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo;
- Scambio di informazioni, di pubblicazioni scientifiche e di altro materiale didattico e scientifico di interesse per le Parti;
- Promozione di iniziative comuni come seminari, convegni, eventi, etc.

Art. 4

Il presente accordo costituisce l'avvio di una collaborazione che potrà concretizzarsi in tutti i campi e nelle discipline di comune interesse e che si attuerà concretamente tramite specifici Accordi Operativi, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione didattica e/o scientifica, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità, gli

eventuali impegni economici ed i risultati attesi. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi Operativi potranno coinvolgere altri Soggetti Terzi quali Aziende, Enti ed Istituzioni locali, nazionali, europee ed internazionali.

Art. 5

Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l'efficace coordinamento delle singole iniziative, le Parti individueranno propri referenti, relativamente alle progettualità da realizzare.

Art. 6

Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente accordo di intesa e dai successivi Accordi Operativi deve possedere idonea copertura assicurativa a carico delle Parte di appartenenza.

Art. 7

I risultati tecnico-scientifici sviluppati separatamente dalle Parti nell'ambito dei singoli Accordi Operativi, spettano, salvo diversa intesa opportunamente definita e formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, che si impegnano a proteggerli e a valorizzarli concordemente secondo le norme e le disposizioni del diritto industriale.

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dal proprio personale.

Art. 8

Il presente accordo avrà una durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione delle Parti.

Esso potrà essere prorogato solo previo accordo scritto tra le Parti.

Ogni modifica e/o integrazione del presente accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.

E' facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, adducendo congrua motivazione. La comunicazione di recesso deve avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salve le attività eventualmente in corso portando le medesime a compimento secondo risultati ed obiettivi previsti. In caso di esercizio della facoltà di recesso, per un periodo di cinque anni da tale data, le Parti si impegnano a non svolgere attività in concorrenza, già oggetto di sviluppo congiunto; ciò in osservanza dei rispettivi diritti di proprietà industriale come sopra regolati ed, in ogni caso, con l'espresso e specifico impegno a proteggere e valorizzare i risultati tecnico-scientifici acquisiti, del caso altresì prevenendo e manlevando l'altra parte rispetto ad azioni e pretese da parte di terzi.

Art. 9

Le Parti si impegnano a concordare reciprocamente e preventivamente circa il livello di riservatezza di qualsiasi documento od informazione che Esse abbiano a scambiarsi, in ragione dell'attività scientifica.

E' fatta salva in ogni caso la diffusione o la circolazione di informazioni che siano:

- di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o successivamente lo diventino;
- ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza;
- sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza utilizzo di informazioni o documentazione ricevuta dall'altra Parte;
- richieste formalmente da un'autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.

Art. 10

Resta inteso che, con il presente accordo di intesa, non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, né un rapporto di lavoro subordinato od altro.

Ove una o più clausole del presente accordo fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche. Le Parti negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide o nulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici.

Ogni avviso, notizia e/o comunicazione richiesta o prevista dal presente accordo dovrà essere inviata a mezzo di posta, posta elettronica, fax o consegnata a mano alle Parti presso le loro rispettive sedi e recapiti come già indicati in testa; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento.

Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni dei loro indirizzi.

Art. 11

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia in forma automatizzata sia in forma cartacea, ai soli fini della esecuzione del presente accordo.

Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza, previste dal citato D.Lgs. 196/2003.

Le Parti dichiarano che i dati riportati nel presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Sottoscrivendo il presente accordo di intesa, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare, e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Art. 12

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Potenza.

Il presente accordo consta di dodici articoli e sette pagine, è redatto in lingua italiana ed è firmato in due originali di uguale valore.

Potenza, 24/01/2018

Per La Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica

Per l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo

La Presidente

Il Direttore Generale

Dott.ssa Francesca Antonella Amodio

Dr. Rocco A.G. Maglietta